



COMUNE DI CONTRADA
(PROVINCIA DI AVELLINO)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Numero 91 del 05/11/2013

Oggetto: Applicazione, anche per l'anno 2013, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Provvedimenti.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno CINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 17:00 presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

!	DOTT. ANTONIO IANNACCONE	SINDACO	P	!
!	RACHELE GAETA	VICE SINDACO	P	!
!	BARBATO GERARDO SARNO	ASSESSORE	P	!
!	LORENZO ADDIVINOLA	ASSESSORE	P	!

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0

Assume la presidenza il DOTT. ANTONIO IANNACCONE in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale AVV. MARIA GABRIELLA PISCOPO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che con l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, viene istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- che i commi 8 e 9 del citato art. 14 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal DPR 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

VISTO l'art. 5, comma 4-quater, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, nel testo introdotto dalla relativa legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, il quale prevede: *"In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso."*;

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà prevista dalla norma sopra citata confermando, anche per l'anno 2013, il regime di prelievo applicato per l'anno 2012 per i rifiuti solidi urbani, e cioè la TARSU di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

CONSIDERATO, infatti, che l'applicazione della TARES, così come prevista dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, avrebbe determinato un notevole inasprimento tariffario sia nei riguardi di talune utenze domestiche, specie per i nuclei familiari più numerosi, e sia nei riguardi di talune utenze non domestiche;

RITENUTO, quindi, determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno;

VISTO l'art. 11, comma 3, primo periodo, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, il quale stabilisce che i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza;

VISTO, altresì,

DA
trov
193
La q
costo

RIC
quale

RITE
della
maggi
conver
gettito

VISTO

- il combinato disposto del comma 2-ter dello stesso articolo 11 del D.L. n. 195/2009 e dell'art. 1 del D.L. n. 1/2013, così come modificato dall'art. 3, comma 3-ter, D.L. 26 aprile 2013, n. 43 in base al quale in fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2013, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni;
- la deliberazione di G.C. n. 42 del 06.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si affidava alla società IrpiniAmbiente S.p.A. di Avellino il servizio di gestione dei rifiuti con il metodo porta a porta a partire dal 01.06.2013;
- l'allegato prospetto recante la quantificazione dei costi del servizio dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2013 (vecchia e nuova gestione) e la relativa allocazione in bilancio, da cui si evince una spesa complessiva di circa € 515.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 65 del 25.07.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le tariffe della TARSU per l'anno 2012;

RITENUTO

- aumentare le tariffe vigenti del 9,50%, affinché possano essere coperti integralmente i costi di gestione della TARSU per l'anno corrente. E Precisamente modificare le stesse come di seguito:

o Cat. I	Abitazioni private, locali ad uso abitativo e pertinenze	Euro 3,10
o Cat. II	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali e simili	Euro 4,85
o Cat. III	Negozi e botteghe commerciali	Euro 4,85
o Cat. IV	Stabilimenti industriali ed opifici artigianali, pubbliche rimesse, depositi bagagli, ecc.	Euro 4,31
o Cat. V	Locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar	Euro 4,31
o Cat. VI	Alberghi, collegi, convitti, seminari, pensione, case di cura, ecc.	Euro 4,31

DATO ATTO, altresì, che con l'applicazione del regime di prelievo in vigore per l'anno 2012 trovano applicazione, anche per il 2013, le addizionali di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346. La quota di competenza del comune (ex ECA), pari al 10%, concorre a determinare la copertura del costo di servizio;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 18 del 28.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state stabilite le rate della TARES ai sensi dell'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35;

RITENUTO di dover confermare al 31 dicembre 2013 il termine di pagamento della rata di saldo della tassa, che verrà calcolata in base al regime di prelievo TARSU, fatta comunque salva la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (30 centesimi di € a metro quadro), il cui gettito va allo Stato;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Settore di cui all'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni in L. 7 dicembre 2012, n. 213 (G.U. 07.12.2012, n. 286), inseriti nel presente atto deliberativo;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. **di confermare**, anche per l'anno 2013, il regime di prelievo relativo ai rifiuti solidi urbani applicato per il 2012, e cioè la TARSU di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
2. **di dare atto** che i costi del servizio di igiene urbana in base ai quali determinare la tariffa TARSU 2013 sono quelli quantificati in € 515.000,00 come da allegati prospetti;
3. **di aumentare** le tariffe vigenti del 9,50%, affinché possano essere coperti integralmente i costi di gestione della TARSU per l'anno corrente. E precisamente modificare le stesse come di seguito:

○ Cat. I	Abitazioni private, locali ad uso abitativo e pertinenze	Euro 3,10
○ Cat. II	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali e simili	Euro 4,85
○ Cat. III	Negozi e botteghe commerciali	Euro 4,85
○ Cat. IV	Stabilimenti industriali ed opifici artigianali, pubbliche rimesse, depositi bagagli, ecc.	Euro 4,31
○ Cat. V	Locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar	Euro 4,31
○ Cat. VI	Alberghi, collegi, convitti, seminari, pensione, case di cura, ecc.	Euro 4,31
4. **di confermare** al 31 dicembre 2013 il termine di pagamento della rata di saldo della tassa, che verrà calcolata in base al regime di prelievo TARSU, stabilito con la delibera C.C. n. 18 del 28.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, fatta comunque salva la maggiorazione prevista dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (30 centesimi di € a metro quadro), il cui gettito va allo Stato;
5. **di incaricare** il Responsabile del Servizio competente degli adempimenti consequenziali;
6. **di trasmettere** copia della presente deliberazione al MEF conformante a quanto previsto dal Decreto Legge "Salva Italia" 201/2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO curerà tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto.

INFINE la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione dichiara di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica:
parere favorevole

Il Responsabile del II Settore

Rag. Rosanna Piemonte

Rosanna Piemonte



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. MARIA GABRIELLA PISCOPO



IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO IANNACCONE

Antonio Iannaccone


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità legale degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Contrada, li *12-11-2013*

IL MESSO COMUNALE
(FASULO GELARDO)

Fasulo Gelardo



IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. MARIA GABRIELLA PISCOPO

Maria Gabriella Piscopo